

Il Decreto del Fare. Le principali modifiche apportate al Decreto 81/08

di P. Gatti (ASL AL)
da "Io scelgo la sicurezza" n. 4 dicembre 2013

Con il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 dal titolo "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21/06/2013 (S.O. n. 50) vengono, tra l'altro, disposte alcune modifiche al cd Testo unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Tale Decreto Legge viene convertito con la Legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata su G.U. n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63): molte delle prescrizioni originariamente contenute nel DL vengono rivisitate e modificate con la Legge di conversione, vediamo le più significative. Le modifiche apportate al Decreto 81 sono entrate in vigore il 21 agosto 2013. L'elenco degli articoli interessati alle modifiche è riportato in Tabella 1. comma 1, lettera m), del testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Si tratta di:

- associazioni di promozione sociale riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2 L. 383/2000);

- associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti che svolgono attività sportive
Nell'articolo 3, al comma 12-bis, ai soggetti già precedentemente individuati, ai quali vanno applicate le disposizioni dell'articolo 21 e cioè ai volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e ai volontari che effettuano servizio civile, sono stati aggiunti i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, dilettantistiche (art. 1 L. 398/91); associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (art. 90 L. 289/02);
- tutti i soggetti dell'art. 67, c. 1, lett. m) del DPR 917/86 che recita: "le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande

Articoli del Decreto 81 interessati alle modifiche

- Art. 3 "campo di applicazione" (relativamente ai volontari)
- Art. 6 "commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro"
- Art. 26 "obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"
- Art. 27 "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi"
- Art. 29 "modalità di effettuazione della valutazione dei rischi"
- Art. 31 "Servizio di prevenzione e protezione"
- Art. 32 "capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni ed esterni"
- Art. 37 "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"
- Art. 67 "notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio"
- Art. 71 "obblighi del datore di lavoro" (relativamente alle attrezzature di lavoro)
- Art. 73 "informazione, formazione e addestramento"
- Art. 88 "campo di applicazione" (relativamente ai cantieri temporanei o mobili)
- Art. 104bis "misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili" (aggiunto)
- Art. 225 "misure specifiche di prevenzione e protezione" (relativ. ad ag. chimici)
- Art. 240 "esposizione non prevedibile" (relat. ad ag. cancerogeni e mutageni)
- Art. 250 "notifica" (relativamente all'esposizione all'amianto)
- Art. 277 "misure di emergenza" (relativamente ad ag. biologici)

Tabella 1

musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

L'argomento è già stato al centro di ampi dibattiti e interpretazioni circa l'esatta caratterizzazione da attribuirsi ai volontari e ai responsabili delle loro organizzazioni a seconda delle circostanze e delle attività svolte, in virtù del cd principio di effettività più volte ribadito dalla giurisprudenza e definitivamente incasellato nell'articolo 299 del Decreto 81. Allo stesso articolo 3 del Decreto 81 vengono aggiunti altri due commi il 13-bis, con il quale si demanda ad un futuro Decreto Interministeriale la definizione di misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal Decreto 81 in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Con il secondo comma aggiunto, il 13-ter, si demanda ad un ulteriore Decreto Interministeriale, la definizione di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

L'auspicio è che con il termine "semplificazione" non si alluda invece ad una riduzione degli obblighi di formazione, informazione, di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria, elementi questi che costituiscono le colonne portanti dell'impianto prevenzionistico aziendale secondo quanto disegnato dalle direttive europee recepite, rispetto alle quali (lo ricordo *en passant*) ci sono ben precisi obblighi di non stravolgimento dei principi ivi indicati.

Per l'ennesima volta vengono rivisitate le prescrizioni di salute e sicurezza inerenti la gestione degli appalti.

In questo caso la modifica interessa il comma 3 dell'articolo 26, laddove viene introdotta, in alternativa alla redazione del DUVRI (il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), l'individuazione di un "incaricato" del datore di lavoro committente, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento (tra i datori di lavoro interessati). L'alternativa DUVRI o incaricato sarà possibile limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi.

Il riferimento all'articolo 29, comma 6-ter, sta ad indicare che i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali saranno individuati con un futuro decreto ministeriale (per altro da emanarsi entro il 21/11/2013). In attesa che la prescrizione di cui sopra vada a regime, sarebbe auspicabile, con riferimento alla figura dell' "incaricato", arrivare a delle risposte condivise almeno sulle seguenti domande:

- l'individuazione va fatta in forma scritta? Con data certa? Con accettazione scritta dell'incarico?
- Quando la sua formazione, esperienza e competenza professionale possono essere considerate "adeguate" e "specifiche" in base all'incarico conferitogli? (nella versione del D.L. ci si riferiva a formazione, competenza ed esperienza "tipica di un preposto")
- Quali sono i suoi poteri nell'esercizio della funzione? Ad esempio, può sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato?

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 26 ridefinisce le esenzioni dagli obblighi di cui al comma 3. Ecco la nuova versione, con evidenziate in blu le novità rispetto alla precedente.

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. **Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori**". Il decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 6-ter, richiamato in precedenza "reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo." In attesa del decreto e del modello che verosimilmente eviterà di ripristinare il ricorso all'autocertificazione definitivamente archiviata il 31 maggio scorso, fin da ora nella Tabella 2, possiamo delineare i futuri scenari (o le italice prerogative) relativamente alle tre modalità con le quali adempiere all'importante e indelegabile obbligo di valutazione dei rischi. La sostituzione dell'articolo 67 inerente le "notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio", a differenza della rubrica immodificata, prevede ora una semplice comunicazione. Il novellato comma 2 dell'articolo recita: "Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo." In attesa dell'emanazione di questo ulteriore Decreto Interministeriale e preso atto che le modifiche apportate al Decreto 81 dal "decreto del fare" sono tutte incasellate nell'ottica della "semplificazione", relativamente all'articolo 67 non si può non notare che viene eliminato, rispetto al testo precedentemente in vigore, il seguente periodo: "Entro 30 giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati".

Viene quindi meno l'azione preventiva esercitabile dall'organo di vigilanza in sede di valutazione della pratica, demandando gli eventuali provvedimenti alla successiva azione di vigilanza... ma ormai a cose fatte?

Infine, una correzione imposta dall'Unione Europea che, come è noto, ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver correttamente recepito quanto indicato nella Direttiva 89/391 relativamente all'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione che, secondo la Direttiva, deve essere interno, potendosi optare per incarichi esterni solo per giustificate ragioni. Si è quindi modificato il primo comma dell'articolo 31 aggiungendo un "prioritariamente":

"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo." Chissà se l'Europa si accontenterà di un avverbio?

caso	come	chi
1	secondo le prescrizioni dell'articolo 28	tutti
2	con l'uso delle procedure standardizzate	Aziende che occupano fino a 10 lavor.; Aziende che occupano fino a 50 lavor., ad esclusione di quelle di cui all'art. 31, c. 6. lettere a,b,c,d,f e g e di quelle in cui i lavoratori sono esposti a: r. chimici, biologici, da atex, cancerogeni/mutageni e amianto
3	utilizzando il nuovo modello allegato al futuro decreto	Solo aziende che operano nei settori di attività "a basso rischio infortunistico"

Tabella 2